



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 Del 05/03/2012	OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2012-2014.
--------------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17,45, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'articolo 39, commi 1 e 2, della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dei quali: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 30.3.2001, n° 165 e ss.mm.ii., per effetto del quale: *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni..."* (1° comma); *"Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ..."* (3° comma); *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449..."* (4° comma);

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo decreto legislativo 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 91 del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, il quale al 1° ed al 2° comma testualmente recita: *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".* *"Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare delle nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n° 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.";*

VISTO l'articolo 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n° 448, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate";*

VISTO l'art. 76 comma 2 del d.l. 112/2008 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n 133 mantiene sostanzialmente immutato il comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilendo fino al 2013 la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente e prevedendo un limite di spesa non superiore al 2004;

VISTO l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca: *"La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis";*

VISTO l'art. 2 della legge regionale n. 10 del 18.03.2011;

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.10.2008 si è proceduto a programmare le assunzioni annuali e triennali per il triennio 2008-2010;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2011 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2011-2013;

RICHIAMATO:

- L'art. 6 del D. Lgs. 165 del 2001 il quale al comma 3 stabilisce che *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.”*;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede, in capo alla Giunta Comunale, la competenza all'adozione di atti in materia di programmazione del personale, essendo limitata la competenza consiliare in materia di personale alla sola definizione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi e non essendo suscettibile di estensione analogica, in quanto la competenza consiliare è tassativamente regolata dalle norme, restando in capo alla Giunta una competenza residuale ai sensi dell'art. 48 citato;

VISTO:

- l'art. 91 del T.U.E.L., rubricato “Assunzioni”, il quale al primo comma stabilisce: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- il comma 102 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- il comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 il quale recita testualmente: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”*;
- il comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 il quale sostituisce comma 7 dell'art. 76, del decreto legge n. 112 del 2008 con il seguente testo: *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.”*;

CONSIDERATO, che in relazione all'interpretazione della disposizione contenuta al punto precedente, si è espressa la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti, seduta del 21.09.2010 n. 955, precisando che: *“un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina in materia di personale introdotta dall'art. 14, commi 9 e 10, del d.l. 78, convertito in legge 122 del 2010, implica che i comuni che hanno una popolazione inferiore a 5000 abitanti, a partire dal primo gennaio 2011, possono effettuare nuove assunzioni solamente*

per sostituire personale cessato nell'anno precedente, sempreché la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004.”;

PRECISATO che i contrastanti orientamenti delle varie sezioni della Corte dei Conti per quanto concerne la possibilità di ricomprendere tra il personale cessato anche quello trasferito per mobilità, sono stati chiariti dalla Deliberazione n. 59 del 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, la quale stabilisce che relativamente agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, per i quali operano i vincoli in materia di assunzioni previsti dall'art. 1, comma 562 della l. n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali;

DATO ATTO che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti non è soggetto al rispetto del patto di stabilità;

CONSIDERATO che il Comune di Ussassai rispetta tutte le condizioni ed i parametri imposti dalle norme per il contenimento della spesa del personale in quanto:

- il rapporto tra spese di personale e spese correnti non supera il 40% così come imposto dall'art. 14 del D. L. n. 78 del 2010;
- la spesa per il personale non supera il tetto di spesa del 2004;

VERIFICATO che nel corso del 2012, 2013 e 2014 non sono previste cessazioni a qualsiasi titolo;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010;

ACQUISTI i pareri previsti dall'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati; Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto,

DELIBERA

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 come dettagliatamente sotto indicato, che tiene conto dei criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali, fissati dal comma 562 dell'articolo 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006:

anno 2012	nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro e nessuna previsione di assunzione;
anno 2013	nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro e nessuna previsione di assunzione;
anno 2014	nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro e nessuna previsione di assunzione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ed RSU;

~~~~~